

n. 170001/2009 R.G.

FEDERALE ORDINARIO DI MILANO
Sez. Distaccata di Legnano
N.° 146/2011 Sent.
N.° 170001/2009 R.G.
N.° 1402 Graf.
M.° 370 Reg.

18 MAR. 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MILANO
-Sezione distaccata di Legnano-

Il G.I. Anna Giorgia Carbone, in funzione di GIUDICE UNICO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 170001/2009 R.G., promossa da:
~~.....~~ (c.f. ~~.....~~) elettivamente domiciliata in ~~.....~~ Via
~~.....~~ presso lo studio dell' avv. ~~.....~~ dalla quale è rappresentata e difesa in virtù
di procura a margine dell'atto di citazione in appello.
-attrice appellante -

contro

COMUNE DI ~~.....~~, in persona del Sindaco autorizzato con
delibera della Giunta Comunale del 24.3.2009 a conferire mandato speciale all'avv. Alessandro
Albè che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione notificato e
elettivamente domiciliato in ~~.....~~, presso lo studio dell' avv. ~~.....~~
~~.....~~.

-convenuto appellato -

OGGETTO:- appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Legnano n. 1513/08

CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 12.11.2010 come da fogli allegati al verbale
di udienza che si allegano

12.11.2010

ABC

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione distaccata di LEGNANO

Causa civile n. 170001/2009 promossa da

Figa Monica = appellante = avv. ~~XXXXXX~~

contro

Comune di ~~Robecchetto con Induno~~ = appellato = avv. Albé

Precisazione delle conclusioni per il Comune di ~~Robecchetto con Induno~~

Il Comune di Robecchetto con Induno chiede che il Tribunale respinga l'appello e condanni l'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

IL CASO.it

[Handwritten signature]

V.º
12.11.2010
[Signature]

TRIBUNALE DI LEGNANO

Foglio di Precisazione delle Conclusioni

R.G. 170001/09 Giudice Dott. ~~XXXXXXXXXX~~ Udienza 11.11.2010

Nell'interesse di:

~~XXXXXXXXXX~~, con l'Avv. ~~XXXXXXXXXX~~

Appellante

Contro:

COMUNE di ~~XXXXXXXXXX~~, con l'Avv. ~~XXXXXXXXXX~~

IL CASO.it Appellata

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premesse tutte le più opportune declaratorie del caso, voglia l'Il.mo Tribunale di Legnano:

Nel merito, via principale:

In riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Legnano n. 1513/08 depositata in data 11.12.2008, previa emissione di ordinanza di sospensione degli effetti del verbale di accertamento, sanzioni e pene accessorie, disporre l'annullamento totale e comunque dichiarare inefficacie l'atto di accertamento impugnato;

In via istruttoria:

- Ammettersi prova testimoniale della sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~ residente a ~~XXXXXXXXXX~~ in ~~XXXXXXXXXX~~ n. ~~XXXX~~ sui seguenti capitoli di prova:

1. Vero che assistevo al sinistro avvenuto in data 4.06.2008 in località ~~XXXXXXXXXX~~ all'intersezione fra via Sandro Pertini e via 3 Giugno fra i veicoli Ford Fiesta tg. ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~?

2. Vero che l'intersezione di cui sopra è regolata da impianto semaforico?

[Signature]

Studio Legale
Avv. ~~Antonio Ghiselli~~
Via ~~Monte Cappuccini - 28010 Legnano (NO)~~
Tel. ~~0322/800000~~ Fax ~~0322/800000~~ E mail: ~~Maria.Ghiselli@studiolegale.it~~

3. Vero che nell'occasione percorrevo Via 3 Giugno?

4. Vero che ero preceduta dall'autoveicolo ~~Ford Fiesta tg. ~~62222K~~~~

successivamente rimasto coinvolto nel sinistro?

5. Vero che vedevo l'autovettura ~~Ford Fiesta tg. ~~62222K~~~~ impegnare l'intersezione fra la Via 3 Giugno e via S. Pertini con luce semaforica rossa?

6. Vero che dalla distanza a cui mi trovavo vedevo la posizione dei veicoli in riferimento alla striscia d'arresto del semaforo?

Disponi CTU cinematica al fine di ricostruire la dinamica del sinistro.

Con il favore delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, IVA e CPA come per legge.

Con doveroso ossequio.

Novara-Lignano, li 11.11.2010

CASO.i



f
z
L
g
Lc
al
e
do
ger
mo

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente sentenza viene resa dopo l'entrata in vigore della legge 69/2009 , onde si procede ex art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. come riformato.

Con atto di citazione in appello notificato in data 5.1.2009 ~~Espe. N. 1000~~ evocava in giudizio il Comune di ~~Sanseverino~~ ~~Sanseverino~~, in persona del Sindaco chiedendo che fosse integralmente riformata la sentenza del Giudice di Pace di Legnano n. 1513/08 con conseguente declaratoria di annullamento del verbale di accertamento impugnato. Esponeva l'appellante che con ricorso in opposizione del 30 luglio 2008 avverso la sanzione amministrativa elevata dalla Polizia Locale di ~~Sanseverino~~ ~~Sanseverino~~ con verbale di accertamento n. 003203, prot n.320 del 6.6.2008 notificato in data 11.6.2008 chiedeva l'annullamento dell'atto di accertamento in quanto la ricostruzione della dinamica del sinistro da parte degli agenti non aveva tenuto in considerazione le dichiarazioni rese dalla ricorrente. Il Comune di ~~Sanseverino~~ ~~Sanseverino~~ si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità dell'operato della Polizia Locale e chiedeva il rigetto del ricorso.

Con la sentenza n. 1513/08 R.G. 1443/08 emessa in data 3.12.2008 il Giudice di Pace di Legnano rigettava il ricorso confermando la sanzione inflitta. Avverso tale sentenza la sig. ~~Espe. N. 1000~~ proponeva quali motivi di appello la carenza di motivazione della sentenza che non aveva tenuto conto delle dichiarazioni rese dal testimone ~~Espe. N. 1000~~ e la erronea e incompleta valutazione degli elementi documentali.

Si costituiva il Comune appellato che chiedeva il rigetto dell'appello in quanto il giudice di prime cure aveva correttamente valutato la documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado da cui era emersa la responsabilità dell'appellante per la violazione dell'art. 146 comma 3 del codice della strada per mancato arresto in corrispondenza del semaforo rosso. Preliminarmente devono essere respinte le istanze istruttorie riproposte dall'appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni in quanto sia le istanze di prova orale che la consulenza tecnica cinematica richiesta non presentano il requisito della "indispensabilità " ai fini del decidere come prevede l'art. 345 c.p.c. così come già motivato nell'ordinanza del 21.8.2009 che in tale sede viene integralmente richiamata. La doglianza della sig. ~~Espe. N. 1000~~ è priva di consistenza atteso che nella fattispecie il giudice di primo grado ha ritenuto di fondare la propria decisione sul rapporto di incidente redatto dalla Polizia Locale e sulle dichiarazioni in merito alla dinamica del sinistro rese da un testimone oculare che al momento del sinistro si trovava a bordo del proprio veicolo a poca distanza dal punto d'urto e non ha utilizzato ai fini del proprio convincimento le dichiarazioni rese dalla sig. ~~Espe. N. 1000~~ dopo oltre un mese dal giorno dell'incidente. E' inammissibile, pertanto, il richiamo operato genericamente dall'appellante alle dichiarazioni della sig. ~~Espe. N. 1000~~, privo dell'esposizione dei motivi per cui queste giustificerebbero la riforma della sentenza.



L'art. 116, 1° c. c.p.c., infatti, consacra il principio generale del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. La norma in questione sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale, e la formula del "prudente apprezzamento" allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova, che va compiuta tramite l'impiego di massime di esperienze. A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della - adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384).

Nel caso in esame il giudice di primo grado correttamente ha fondato il proprio convincimento sul rapporto di incidente (doc. n. 2 fascicolo parte appellata) - al quale va riconosciuta l'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. - redatto nell'immediatezza del sinistro dalla Polizia locale del Comune di ~~Polignone~~ nel quale è stata ricostruita la dinamica del sinistro tenendo conto sia della posizione dei veicoli prima e dopo l'urto sia delle dichiarazioni rese da un testimone oculare, la sig. ~~F. A.~~ che, al momento del sinistro si trovava ferma al semaforo dell'intersezione con via 3 giugno che proiettava luce rossa e vedeva la autovettura ~~BMW~~ condotta dalla sig. ~~F. A.~~ impegnare l'incrocio e investire la festa grigia, condotta da ~~F. A.~~, che non aveva ancora completato l'attraversamento dell'incrocio.

Orbene, è indubbio che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, e che tale efficacia probatoria privilegiata non si estende al suo contenuto valutativo (cfr. Cass. 23983/08; Cass. 22662/08). Va comunque messo in rilievo che la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dai verbalizzanti non è fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese nell'immediatezza dal conducente dell'autovettura Ford - inequivoche, peraltro, nell'affermare che la vettura condotta dalla sig. ~~F. A.~~ proveniva dalla sua destra e impegnava l'incrocio urtando la fiancata destra della sua autovettura - e sulle dichiarazioni rese dal testimone oculare sig. ~~F. A.~~ - la quale ha visto la autovettura condotta dalla sig. ~~F. A.~~ provenire dalla direzione opposta alla sua e impegnare l'incrocio mentre



l'autovettura Fiesta condotta da ~~XXXXXXXXXX~~ non aveva ancora terminato il proprio passaggio nell'attraversamento dell'incrocio - ma anche dai rilievi eseguiti in loco, ed in particolare, dai danni subiti dalle autovetture coinvolte, dalla posizione di quiete da esse assunta, e dal rilievo del regolare funzionamento del semaforo. Tale accertamento di fatto, peraltro, non è stato confutato da prova contraria atteso che la appellante si è limitata a contestare la mancata produzione in giudizio di documentazione attestante il corretto funzionamento del semaforo senza offrire una prova contraria a sostegno di tale asserzione.

Correttamente, quindi, gli operanti della Polizia locale hanno contestato alla sig. ~~XXXX~~ la infrazione al codice della strada consistita nella violazione dell'art. 146 comma 3 che prevede "Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 613".

Alla luce di tali argomentazioni deve essere rigettato l'appello proposto e confermata la sentenza impugnata.

Le spese e competenze del presente grado di giudizio anticipate dall'appellato costituito seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano d'ufficio, in mancanza di nota depositata, come in dispositivo.

CASO.it

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano - sezione distaccata di Legnano - definitivamente pronunciando ogni ulteriore istanza assorbita o disattesa nella causa promossa da ~~XXXXA MXXXX~~ nei confronti del Comune di ~~XXXXXXXXXX~~ in persona del Sindaco:

- 1) Rigetta l'appello proposto da ~~XXXXXXXXXX~~ e conferma la sentenza n. 1513/08 R.G. 1443/08 emessa dal Giudice di Pace di Legnano in data 3.12.2008 e depositata in data 11.12.2008;
- 2) Condanna ~~XXXX~~ a rifondere a favore del Comune di ~~XXXXXXXXXX~~ in persona del Sindaco le spese processuali sostenute per il presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 800,00 di cui € 600,00 per onorari ed € 200,00 per diritti oltre accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Legnano, il 7 marzo 2011

CANCELLIERE CI
NUNZIO PERLA

Il Giudice
Anna Giordana Cattolico

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE DISTACCATA DI LEGNANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 10 MAR 2011

CANCELLIERE CI
NUNZIO PERLA